

OGGETTO: parere congruità notula Dott. [REDACTED]

Consiglieri presenti:

BIANCHI	DUCCIO MARIA	P	FANZONE	TOMMASO	P	MOSCARILLA	ADA	P
CACIOLLI	ILARIA	P	FOSSATI	LUISA	P	RICCI	ALESSIA	P
CAPECCHI	ROSSELLA	P	GULINO	MARIA ANTONIETTA	P	RICCIARINI	GIACOMO	P
CECCARELLI	ELEONORA	P	LENZA	DIANA	A	SERIO	PAOLA	P
CIULLI	TOMMASO	P	MANGINI	SIMONE	P	ZINI	NERI	P

Presidente: Maria Antonietta Gulino**Segretario: Rossella Capecci****Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana**

- Vista la domanda corredata da allegati presentata in data 12/05/2021 (prot. 3179) dal dott. [REDACTED] iscritto all'Albo dell'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana al numero [REDACTED] concernente le prestazioni professionali rese in favore del sig. [REDACTED] per 8 (otto) sedute di psicoterapia individuale svolte da remoto;
- Visto l'articolo 2233, secondo comma, del Codice Civile;
- Visto l'art. 28 lettera g) della legge n. 56 dell'18/02/89;
- Visto il D.M. 19 luglio 2016, n. 165 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica;
- Preso atto che il dott. [REDACTED] ha dichiarato che il compenso della prestazione era stato pattuito solo verbalmente con il sig. [REDACTED] sebbene fosse obbligatorio che tale accordo avesse forma scritta o digitale come stabilito dall'art. 1, comma 150 della Legge 4 agosto 2017, n. 124;
- Considerato che nella documentazione prodotta dal Dott. [REDACTED] si evince che fosse pacifica la pattuizione di ogni seduta per euro 80,00 (ottanta/00);
- Tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale (fra tutte Cass. Civile Sez. 2 Sent. Num. 26065 Anno 2016) secondo il quale, in tema di compenso per prestazioni professionali, non è affatto vincolante il parere espresso dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, le cui funzioni devono intendersi limitate al campo amministrativo, essendo sempre riservato al giudice di sindacare la liquidazione anche nel merito, e il parere del Consiglio dell'Ordine attesta unicamente la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova ex se l'effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, giacché la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta congrua non esclude né inverte l'onere probatorio che incombe sul professionista creditore (Cass. Civile Sez. 2, Sentenza n. 5321 del 04/04/2003);
- Che in assenza di una pattuizione scritta che indica una diversa regolamentazione non compete a questo Ordine la valutazione della congruità su prestazioni non rese;
- In accoglimento parziale dell'istanza

dichiara congruo

l'onorario per la prestazione di psicoterapia da remoto di euro 80,00 (ottanta/00) all'ora compreso Cap 2%.

Si rilascia il presente parere su richiesta dell'interessato, per i soli usi di legge, compresi quelli di cui agli articoli 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Allegata alla presente delibera: progetto di notula (pp. 1) e sintetica relazione dott. [REDACTED] (pp. 1).

PRESENTI: 14	VOTANTI:14	FAVOREVOLI: 14	CONTRARI:	ASTENUTI:
--------------	------------	----------------	-----------	-----------

Il Segretario
(dott.ssa Rossella Capecchi)

La Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)